



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 152/2018

R.G. n. 707/15

Cron. n. 824/2018

R.F.P. 113/2018

Il Giudice di Pace di Forlì nella persona dell'Avv. Milena Laghi ha pronunciato
la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 707/15 del Ruolo Generale promossa con atto di
citazione ritualmente notificato

DA

in persona del legale rappresentante pro tempore,
corrente in Forlì,
in Via _____, elettivamente domiciliata a _____,
_____ , presso e nello studio dell'Avv. _____

Oggetto:

Pagamento somma

che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a
margine dell'atto di citazione.

Spedita il 6 nov. 2017

Dep. minuta il 08.01.2018

-ATT. R.F.P.
Oggetto

Depositata il 12.02.2018

Il Cancelliere

CONTRO

_____ residente a _____
_____ eletto a Forlì - v. di Bolgheri n. _____
_____ e studio dell'Avv. _____ che lo rappresenta
e a _____ _____ _____
_____ pone -

~~CONVENUT.~~ ~~CONTUMACE~~

IN PUNTO A:

X Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

° Pagamento somma.

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 22.5.17 sulle conclusioni delle
parti, come da verbali di causa e scritti difensivi da intendersi qui integralmente
richiamati e trascritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il

proponenza opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1887/15 emesso dal giudice di pace di Forlì su ricorso di

con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 750,00, assumendo che per l'emissione dello stesso sarebbe competente il Tribunale delle Imprese di Bologna e, nel merito, che non sarebbe dovuta la restituzione del sovrapprezzo pagato sulle azioni in quanto utilizzato per ripianare le perdite dell'Istituto come da bilancio depositato.

All'udienza del 14.03.17 si costituiva parte opposta eccependo l'improcedibilità della domanda per difetto dell'esperimento del tentativo di conciliazione *inter partes* ex art. 5 D. lgs 28/10.

In prima udienza questo giudice assegnava il termine alle parti per l'esperimento della mediazione.

Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Espletato l'incombente la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'opposizione appare improcedibile.

Dal contenuto del verbale di primo incontro del 3.5.16 presso l'Organismo di conciliazione si evince che le parti non hanno presenziato personalmente, ma lo hanno fatto unicamente i difensori ed in particolare il difensore dell'opponente ha specificato la volontà di non entrare in mediazione.

Ebbene condivide questo giudice la necessità della personale partecipazione delle parti al procedimento, unitamente ai loro difensori, incombente che non risulta essere avvenuto né l'assenza è stata giuridicamente giustificabile. D'altra parte che la partecipazione in mediazione sia attività personalissima lo si desume sebbene *implicitamente* dalla circostanza che il mediatore è tenuto a esplicitare in sede di primo incontro l'attività informativa, che non avrebbe senso logico prevedere se non a beneficio delle parti personalmente comparse, posto che i difensori, in quanto mediatori di diritto e titolari degli obblighi informativi nei confronti dei clienti, non

abbisognano di certo di informazioni su funzione e modalità di svolgimento dell'istituto *de quo* (Tribunale di Modena 2.5.16, Tribunale di Roma 23.2.17).

In definitiva, consegue da quanto precede l'improcedibilità della opposizione come proposta.

Le spese di lite seguono vanno compensate attesi i motivi della decisione.

PQM

Il Giudice di Pace di Forlì, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, nel proc. N. RG 297/16, così provvede:

- 1) dà atto del mancato svolgimento della mediazione demandata dal Giudice;
- 2) dichiara improcedibile l'opposizione,
- 3) compensa le spese di lite.

Così deciso in Forlì, il giorno 2 gennaio 2018.



Il Giudice di Pace
Avv. Milena Laghi

V° Depositione in Cancelleria

del 12 FEB 2018

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

IL TRIBUNALE DI FORLÌ